



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA IDENTIFICATI CON CODICE CER 17.09.04 PER UN PERIODO DI 12 MESI OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE DI MESI 12 CIG 88414779A0.

ART. 1: PREMESSA

1.1. Nell'ambito complessivo della gestione sia della raccolta dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale sia della raccolta delle varie tipologie di rifiuti ammissibili conferiti dai cittadini presso la piattaforma ecologica comunale sita in Viale delle Industrie, 50, il Comune di Monza, con il presente appalto, provvede ad individuare gli impianti di destinazione per favorire il recupero dei rifiuti inerti, derivanti dall'attività di costruzione e demolizione identificati con codice CER 17.09.04.

La Scrivente Amministrazione, con la presente procedura di gara, intende perseguire l'obiettivo di contenere i costi, i tempi di percorrenza e gli impatti ambientali derivanti sia dalla movimentazione e dal conferimento dei rifiuti che dalla partecipazione del personale dell'Ente in eventuali verifiche in contraddittorio.

ART. 2: OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1. Il presente appalto ha per oggetto, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il servizio di recupero dei rifiuti identificati con codice **CER 17.09.04**, ossia dei rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 provenienti dalla raccolta presso la piattaforma ecologica comunale oppure derivanti da interventi di rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti su strade e aree pubbliche, sulla base di un **quantitativo presunto, non vincolante, di circa 1.200 tonnellate annue**, stimato a partire dalle produzioni di rifiuto rilevate negli anni 2019, 2020 e 2021 come meglio specificato nel successivo art.3.

2.2. I suddetti materiali provengono dalla raccolta presso la piattaforma ecologica comunale sita in Viale delle Industrie, 50 o sono derivanti dalle raccolte occasionali dei materiali abbandonati nel territorio del Comune di Monza. Il rifiuto in uscita dalla piattaforma diventa di proprietà dell'Appaltatore e pertanto lo smaltimento delle eventuali impurità sono a suo carico.

Le operazioni di recupero richieste dovranno essere debitamente autorizzate per le quantità riportate al successivo articolo 3, con maggiorazione del 20%. Nella documentazione di gara, l'operatore economico dovrà includere copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i..

ART.3: AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

3.1. Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di avvio del servizio, individuabile presumibilmente a partire dal 1° ottobre 2021, sino al 30 Settembre 2022. L'appalto in oggetto prevede, inoltre, l'opzione di estensione dell'affidamento per un periodo pari a 12 mesi (presumibilmente nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 30/09/2023) agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, opzione della quale il Comune di Monza potrà avvalersi mediante richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore entro

la scadenza contrattuale. È prevista la possibilità di attivare una proroga tecnica di sei mesi, come da successivo punto 3.5.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., è sempre consentita l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, in caso di necessità dovute all'espletamento della nuova procedura di gara e, previa, valutazione positiva del servizio reso dall'impresa appaltatrice, l'opzione di esercitare una proroga tecnica di durata massima semestrale.

Il quantitativo presunto, non vincolante (+/- 20%), dei rifiuti conferibili nell'intero periodo dell'appalto (avente durata complessiva di mesi 30 comprensivi, anche, sia dell'eventuale estensione di durata annuale sia dell'eventuale proroga tecnica di durata semestrale) risulta pari, quindi, a 3.000 tonnellate circa.

Il quantitativo medio annuo di 1.200,00 tonnellate è stato calcolato sulla base consuntivo del rifiuto prodotti negli anni 2019 e 2020 che risultano rispettivamente pari a circa 880,00 tonnellate/anno (per il 2019) e 770,00 tonnellate circa (per l'anno 2020).

Considerando i conferimenti dei primi sei mesi dell'anno 2021 si è inoltre verificata una produzione di rifiuto pari a 411,95 tonnellate.

A conclusione dell'anno in corso, è possibile pertanto stimare un quantitativo di produzione complessiva di 980 - 1.000 tonnellate di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione da conferire all'impianto di destinazione finale per le successive attività di recupero.

L'importo unitario a base di gara, espresso in €/t, per il servizio di recupero dei rifiuti e/o eventuale smaltimento, è pari a **23,00 €/tonnellata (+ IVA 10%)**, di cui 3,45 €/tonnellata per costi del personale (quantificati in valore percentuale pari al 15%).

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato determinato moltiplicando il valore unitario a base di gara per il numero delle tonnellate presunte di rifiuto per il periodo di affidamento (vedasi tabella successiva).

CER	t/anno	Importo unitario base d'asta (€/t)	Importo complessivo dell'appalto (IVA 10% esclusa)	Importo IVA compresa (10%)
17.09.04	3.000	€ 23,00 (comprensivi di € 3,45 per personale)	€ 69.000,00 Valore complessivo stimato dell'appalto per un periodo di 12 mesi oltre all' eventuale estensione di ulteriori periodo d 12 mesi e l'eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi	€ 75.900,00 di cui: Valore complessivo stimato dell'appalto per un periodo di 12 mesi oltre all' eventuale estensione di ulteriori periodo d 12 mesi e l'eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi
L'importo risulta essere così suddiviso:				

17.09.04	1.200	€ 23,00 (comprensivi di € 3,45 per personale)	€. 27.600,00 (per un periodo 12 mesi)	€. 30.360,00 (per un periodo di 12 mesi)
17.09.04	1.200	€ 23,00 (comprensivi di € 3,45 per personale)	€. 27.600,00 per l'eventuale estensione per un ulteriore periodo di 12 mesi	€. 30.360,00 (per 12 mesi) per l'eventuale estensione per un ulteriore periodo di 12 mesi)
17.09.04	600	€ 23,00 (comprensivi di € 3,45 per personale)	€. 13.800,00 (per l'eventuale proroga tecnica di mesi 6)	€. 15.180,00 (per l'eventuale proroga tecnica di mesi 6)
L'importo complessivo dei costi del personale, per un periodo di 12 mesi oltre all'eventuale estensione di ulteriori periodo d 12 mesi e l'eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi, quantificati in un valore percentuale pari al 15% ammontano ad Euro 10.350,00 oltre IVA.				

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria.

Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia per via di modifiche nell'andamento della produzione pro-capite dei rifiuti, dovute ad esempio dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento.

Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità superiori o inferiori alle stime.

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg fra la pesa e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

3.5. Il servizio potrà essere prorogato per sei mesi, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 4: VARIAZIONE QUANTITATIVI

Trattandosi di un appalto a misura, i quantitativi descritti nel precedente capitolo 3 sono stimati a preventivo e, pertanto, la ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%), senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5: TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.1. Il Comune conferente provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto

dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di recupero, indicato in offerta dall'aggiudicatario se ubicato entro una distanza massima di **108 Km** dalla sede centrale del Comune di Monza, convenzionalmente stabilita presso Piazza Trento e Trieste. In caso contrario si applica il successivo punto 5.5.. Detto luogo di destinazione finale del rifiuto non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

5.2. L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata da Enti quali Regione, Provincia o Città Metropolitana come previsto dal D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per ricevere la tipologia di rifiuto oggetto del presente capitolato identificata con codice CER 170904 e l'intero quantitativo di materiale (incluso il 20% di eventuale incremento) maggiorato del 20% (1.728,00 tonnellate).

Alla luce del "*Vademecum per le stazioni appaltanti*" volto all'"Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del numero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato".

Si specifica inoltre che non è ammesso lo smaltimento in discarica della frazione estranea. Qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico. La frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica.

5.3. Il conferimento avverrà in appositi mezzi idonei a tale trasporto. La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenta minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 minuti saranno addebitati all'Appaltatore, a titolo di compensazione, €. 25,00 (€. Venticinque/00) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Il tempo dinanzi indicato potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma, ecc.).

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà avvenire la registrazione tramite pesatura.

5.4. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e l'impianto individuato dovrà garantire le seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- il sabato dalle 7:00 alle 12:00

L'Appaltatore si impegna a comunicare con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo l'eventuale chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse).

Eventuali modifiche rispetto agli orari indicati in precedenza dovranno essere concordati ed autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Eventuali proposte di orari più restrittive rispetto a quelle indicate dovranno essere comunicate in sede di offerta e saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di necessità, la possibilità di richiedere un'apertura straordinaria dell'impianto per il conferimento dei rifiuti, previa richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore con preavviso di almeno 48 ore.

Pertanto, salvo richiesta di apertura straordinaria come sopra, non sono previsti conferimenti oltre che nelle giornate di domenica anche durante le seguenti festività: 1° Gennaio, 6 Gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre.

5.5. Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i **108 km dal punto di partenza** (convenzionalmente stabilito nella sede del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza un rimborso spese pari a € 0,25/(t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente sia sul tragitto di andata che per quello del ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dal punto di partenza all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito nel sito <http://www.tuttocitta.it/percorso/selezionando> nel campo opzioni "*percorso più veloce*" e "*mezzo pesante*").

Tale rimborso si necessita a copertura delle spese aggiuntive che il Comune di Monza dovrà riconoscere all'appaltatore del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento all'impianto individuato con la presente procedura.

5.6 l'operatore si impegna a fornire i dati / documenti necessari per la compilazione del PEF Rifiuti o di ogni altro adempimento amministrativo comunale, entro il termine di giorni 10 naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

ART.6: CRITERIO DI AFFIDAMENTO

6.1 L'appalto di servizio in oggetto sarà affidato secondo la modalità della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 50/2016 s.m.i.

6.2. Considerato che il servizio presenta caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione della presente gara, è costituito dal minor prezzo unitario (€/t) offerto mediante ribasso sull'importo del corrispettivo unitario posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento mentre sono ammesse offerte pari ai valori unitari posti a base di gara.

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Il prezzo offerto sarà indicato al netto dell'eventuale rimborso chilometrico di cui all'art. 5.5 del presente Capitolato.

Viene dato atto che l'importo offerto tiene conto del rifiuto conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta presso la piattaforma ecologica. Il corrispettivo pertanto comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché la gestione della frazione estranea contenuta.

Art. 7: CORRISPETTIVO

7.1 Il corrispettivo dell'appalto a favore della ditta appaltatrice è stabilito nell'importo pari a quello indicato in offerta, espresso con percentuale di sconto sul prezzo unitario posto a base d'asta. Verrà inoltre indicato il valore offerto in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA. Ciascun rifiuto è conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta differenziata e dedicata presso la piattaforma ecologica.

Il corrispettivo pertanto comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento della frazione estranea

contenuta.

7.2. Il rimborso spese dovuto dall'Appaltatore per la maggiore distanza della piattaforma di conferimento come disciplinato all'art. 5.5 e l'eventuale addebito a titolo di compensazione per attesa come indicato all'art. 5.3 saranno dedotti mensilmente dalla fattura emessa per il servizio.

ART. 8: PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

8.1. La fattura mensile dovrà essere intestata al Comune di Monza e ivi trasmessa per le successive attività di verifica e liquidazione.

Non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UF3A7H.

Ogni fattura elettronica dovrà indicare il codice CIG del lotto a cui si riferisce.

8.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso al Comune di Monza una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'idoneo documento di trasporto, data di conferimento, peso del rifiuto verificato a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati.

8.3. I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul "conto corrente dedicato" al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l'Appaltatore avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

8.4. Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato secondo le disposizioni della normativa vigente.

In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

8.5. I dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8.6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 9: INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lettera a), legge 120/2020 e s.m.i. è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza.

L'affidatario dovrà presentare entro il termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante la garanzia definitiva ai sensi all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Monza" e intestate all'Aggiudicatario.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 10: NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

10.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato, in quanto costituisce attività di pubblico interesse.

L'affidatario, ad eccezione dei giorni festivi indicati al punto 5.4, è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, o non funzionamento temporaneo dello stesso a causa di manutenzioni, guasti e qualsivoglia altre motivazioni. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente comunale potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) anche precedenti e/o successivi alle festività indicate all'art. 5.4., l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 90 (novanta) giorni naturali e anche non consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune di Monza e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 108 km calcolati come indicato all'art. 5.5, verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,25 Euro/ton * km oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

10.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

10.4. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 90 (novanta) giorni naturali anche non consecutivi qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

10.5. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi

contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

10.6. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, il Comune avrà la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 11: GESTIONE DEL SERVIZIO

11.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

11.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

11.3. L'appaltatore dovrà comunicare le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario del Comune di Monza (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dovrà altresì trasmettere all'Ente una dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto dal Comune, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero e il quantitativo di sovrappiù avviato a smaltimento con indicazione del relativo impianto.

11.4. L'aggiudicatario dovrà altresì fornire tutte le informazioni necessarie ai fini di consentire alla stazione appaltante di adempiere agli obblighi introdotti all'art. 222 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

11.5. L'affidatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

11.6. L'appaltatore, permanendo lo stato di emergenza sanitario dovuto al Covid-19 o ad altre situazioni simili di emergenza sanitaria che dovessero verificarsi, è tenuto ad adottare tutte le misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

La mancata ottemperanza, alle misure contenitive sopra indicate, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina ope legis la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

11.7. I dati acquisiti dall'affidatario per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto (indicare periodicità) al Comune di Monza. Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati, inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.

ART. 12: DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

12.1. All'appaltatore compete ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

12.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)

per danni a persone, animali e cose. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato

12.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate Comune di Monza alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

12.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Monza per tutta la durata dell'affidamento.

ART 13: COOPERAZIONE

La società aggiudicatrice dovrà provvedere a nominare ed indicare un proprio dipendente quale rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con i referenti dell'Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti del Comune di Monza.

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare all'ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino al termine della durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara del Comune di Monza o per ulteriori finalità istituzionali.

ART. 14: PENALITA'

14.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Comune, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune, è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre le 48 ore.

La mancata comunicazione dei dati/documenti di cui al punto 5.6 comporta l'applicazione di una penalità pari ad € 500,00 (eurocinquecento) per ogni giorno di ritardo.

14.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica, fermo restando che non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, art. 113 bis, comma 4, del Codice dei Contratti, pena la risoluzione del contratto.

14.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

14.4. L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, è prevista la rivalsa delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni. Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e, pertanto, costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte del Comune di una penale pari al 50% (metà) del corrispettivo

unitario per ogni tonnellata, oltre, nel caso in cui si renda necessaria l'individuazione di un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi; fermo restando il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, art. 113 bis, comma 4, del Codice dei Contratti.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la risoluzione del contratto con successivo incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non dovuto a fermo impianto ex art.9 del presente capitolato, e/o il superamento del limite del 10% dell'importo annuo delle penalità, costituisce presupposto per la risoluzione del contratto con incameramento della fidejussione.

ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 "*Penalità*", la risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle prescrizioni dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Comune sentito il parere del Sindaco, del Settore Igiene Pubblica dell'ex ASL ora Agenzia per la Tutela della Salute ATS o di altro organismo competente in materia ambientale;
- c) quando l'ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla Ditta superi il limite del 10 % dell'ammontare contrattuale netto;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) mancata osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore del codice di comportamento adottato dal Comune di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2015.
- j) Mancata osservanza del Codice Etico dell'Ente;
- k) Applicazione di penali per un valore pari o superiore al 10% dell'importo di affidamento

15.2. E' prevista inoltre la risoluzione del contratto nel caso mancata fornitura dell'informazione di cui all'art. 14.4.

Il Comune, inoltre, potrà recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti.

15.3. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta Incaricata delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta Incaricata, essa sarà tenuta al risarcimento dei danni e l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Comune è data facoltà alla Ditta Incaricata di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Incaricata dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria

dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

15.4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto (Art. 106 comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 16 RECESSO DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione può recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a. prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b. spese sostenute dall'Appaltatore;
- c. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio di tale diritto è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 17 RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, l'Amministrazione comunale dovrà inviare alla Stazione appaltante una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio di sorveglianza sanitaria.

ART. 18: CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.lgs. n. 50/2016, disapplicando il limite di cui all'art. 105, comma 2, secondo quando stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. V, del 26 Settembre 2019, causa C-63/18.

Concorrono al raggiungimento dei limiti predetti anche le sostituzioni di impianto disciplinate all'art. 8.2.

Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio

assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatto salvo i casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. d) punto 2 del d.lgs. 50/2016.

ART. 19: VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

19.1. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente Aggiudicatore ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura organizzativa entro n.30 (trenta) giorni dal verificarsi della stessa.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'Ente Aggiudicatore può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

19.2. La mancata comunicazione nei termini si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo e il risarcimento del danno

ART. 20: RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR UE/679/2016.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il titolare del trattamento è il Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

ART.22: CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, o al medesimo connesso, saranno deferite in via esclusiva al foro di Monza.

ART. 23. SPESE - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con l'intervento del Segretario Generale, quale ufficiale rogante dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. All'appaltatore sarà richiesta la disponibilità della firma digitale. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri del Comune di Monza, Carlo Maria Nizzola.

Il Responsabile del Procedimento

Carlo Maria Nizzola